



TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

RG 1591 \ 2016

Nella causa promossa da

[REDACTED]

nei confronti di

M.I.U.R

ORDINANZA

Il GL, sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 13-10-2016, osserva quanto segue.

La domanda cautelare è diretta a *“sospendere e/o revocare il provvedimento di assegnazione comunicato via e-mail alla ricorrente e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza”*.

È necessario ricapitolare le circostanze di fatto oggetto della controversia, che devono ritenersi accertate, anche in applicazione del principio di non contestazione.

La ricorrente, insegnante inserita nelle GAE (graduatorie ad esaurimento), ha partecipato alla procedura di assunzione disciplinata dall'art. 1 comma 108 l. 107\2015, in particolare alla fase C di questa procedura, riservata agli assunti nell'anno scolastico 2016\2016 provenienti dalle graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente ha espresso la preferenza esclusivamente per le sedi della Campania.





TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il punteggio attribuito alla ricorrente è stato di 54 punti (48 punti + 6 per il ricongiungimento ai figli). Non è stata specificamente contestata dal MIUR la circostanza per cui questo punteggio fosse il più elevato tra i partecipanti alla stessa fase per le sedi oggetto di preferenza da parte della ricorrente.

Allo stesso modo, non sono oggetto di specifica contestazione: **a)** la circostanza per cui non tutte le sedi della Campania siano state coperte a seguito della procedura di assunzione straordinaria, dal momento che l'ambito Campania 2 risulta con due cattedre vacanti e non coperte; **b)** l'indicazione, contenuta a pagina 10 del ricorso, degli insegnanti con punteggio inferiore a quello attribuito alla ricorrente, cui sono state assegnate cattedre negli ambiti territoriali campani.

Con particolare riferimento alla circostanza sub a) di cui al periodo precedente, deve escludersi la necessità di un'integrazione del contraddittorio con gli altri insegnanti a cui sono state assegnati sedi nello stesso ambito territoriale. In ogni caso, il provvedimento giudiziale non potrà essere nel senso di assegnare alla ricorrente una tra le sedi oggetto di preferenza, ma solo di ordinare al MIUR il riesame della domanda di assegnazione alla luce dei criteri che verranno ritenuti conformi alla disciplina vigente.

Sulla base degli elementi di fatto richiamati, deve ritenersi sussistente il requisito della probabile fondatezza del diritto azionato, riferito





TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

all'illegittimità del provvedimento di assegnazione alla ricorrente della sede di Arzignano.

A questo proposito, è comune alle parti la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

La procedura che ha portato al provvedimento censurato è disciplinata anzitutto dal comma 108 dell'art. 1 l. 107\2015, relativo al programma straordinario di assunzioni, che va integrato dall'O.M. 241\2016 e dall'art. 6 CCNI 8-4-2016.

In particolare, la norma del contratto integrativo che è stata richiamata, nel disciplinare la fase C della mobilità, stabilisce che *“La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.*

La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Il comma 2 dell'art. 6, poi, dispone che *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.*





TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

L'allegato 1, in particolare, stabilisce in relazione alla fase C che *“l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art.13 del presente contratto; bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.*

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.





TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Viene, quindi, stabilito che *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nella istanza ...”* ed in particolare, come detto sopra, che *“per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”*.

L’esame del dato normativo evidenzia quindi che l’assegnazione delle sedi debba avvenire sulla base delle singole preferenze e, all’interno dell’ambito segnato dalle preferenze, sulla base del punteggio attribuito.

Nel caso in esame, in base ai dati di fatto richiamati in precedenza, è emerso che alla ricorrente non è stata attribuita una sede negli ambiti territoriali della Campania, unici ambiti richiesti, nonostante la scopertura di due cattedre nell’ambito Campania 12 e nonostante l’assegnazione di sedi collocate in questa Regione a insegnanti con punteggio inferiore.

In questo quadro, incombeva sul MIUR l’onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l’esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente, situazione che avrebbe legittimato





TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

l'assegnazione di una sede in diverso ambito territoriale nazionale, secondo la tesi prospettata dal MIUR.

Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, dev'essere valorizzata la situazione familiare della ricorrente, il cui nucleo familiare è composto da 3 figli minori, di 17, 13 e 8 anni, con i conseguenti riflessi che subirebbe la vita personale e familiare della ricorrente a seguito dell'assegnazione in una sede così distante dalla residenza della lavoratrice e della sua famiglia, per l'impossibilità di un pendolarismo accettabile e compatibile con gli impegni familiari e personali. Questa situazione si caratterizza per l'irreparabilità del pregiudizio, attesa la lesione di interessi legati alla tutela della persona, insuscettibile di un pieno risarcimento per equivalente all'esito di un ordinario giudizio di cognizione.

Di conseguenza, in accoglimento della domanda cautelare, dovrà essere sospeso il provvedimento di assegnazione della ricorrente alla sede di Arzignano e l'amministrazione resistente andrà condannata a riesaminare la domanda della ricorrente alla luce dei criteri previsti dalla disciplina che è stata richiamata.

Quanto al regime delle spese processuali, la novità della questione e l'assenza di una giurisprudenza consolidata costituiscono giusto motivo per la loro compensazione.

P.Q.M.





TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia dell'assegnazione impugnata;

Condanna Ministero resistente a riesaminare la posizione della ricorrente sulla base dei criteri previsti per lo svolgimento della mobilità sulla base dei parametri specificati nella parte motiva della presenta ordinanza, ai fini dell'assegnazione ad una sede di servizio individuata sulla scorta di detti criteri e, comunque, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso;

Compensa tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Vicenza, 12-11-2016.

Il GL

(dott. Gaetano Campo)

